

VERBALE DI ACCORDO

Addì 22 dicembre 2011, presso la Deufol Italia S.p.a. di Fagnano Olona (VA).

Tra

La società **Deufol Italia Spa**, rappresentata da Alessandro Olivieri e Angelika Fischer, assistita da Avv. Silvio Maria Unito e Rag. Luciano Pessina

e

la Filcams -Cgil di Varese rappresentata dalla sig.ra Carmen Ventre, per mandato dei dipendenti di Deufol Italia spa, Sig.ri Brandolese Elena, Buga Monica, Ceriani Maurizio, Coltiletti Francesco, Di Martino Rosaria, Murrai Stefani e Volpi Elisabetta anch'essi presenti

Premesso

- che la società Deufol Italia Spa opera nel settore della Logistica distributiva, magazzino doganale, servizi post-vendita presso le unità locali di Fagnano Olona (VA) e Oleggio (NO), offrendo anche una variegata possibilità di servizi personalizzati, richiesti dal cliente e finalizzati all'immissione del prodotto nel mercato ed al suo posizionamento commerciale;
- che nel corso degli anni 2009/2010 si è rilevato un peggioramento dell'andamento del ciclo economico, che nel settore logistico distributivo si sintetizza sia nel decremento dei volumi movimentati, sia nella diminuzione della clientela, dovuta anche a rilevanti fenomeni di esternalizzazione verso l'estero e che, come risulta evidente anche dai documenti aziendali, il fatturato Deufol è passato da circa 28 mln di euro nel 2008 a circa 21 mln di euro nel 2009; per le motivazioni sopracitate, inoltre, Deufol non ha raggiunto i 18 mln euro nel 2010 e la pianificazione per il 2011 prevede un fatturato di circa 14 mln di euro;
- che alla luce dell'andamento economico sopra evidenziato e considerando che, nelle attuali condizioni di mercato, la Società non è riuscita ad acquisire nuovi clienti tali da recuperare il fatturato; Deufol Italia SpA ha ritenuto di dover effettuare un drastico ridimensionamento dei costi fissi, anche e soprattutto per tutelare la continuità dell'azienda e per garantire il mantenimento del posto di lavoro per i rimanenti dipendenti;
- che si auspica che con l'abbattimento dei costi fissi l'azienda sarà finalmente in condizione di proporsi quale fornitore competitivo per nuovi clienti, la cui acquisizione è ad oggi resa oltremodo difficoltosa da una struttura fissa ancora non adeguata alle necessità del mercato, sia in termini di flessibilità che di costo;
- che motivi tecnici, organizzativi e produttivi di carattere strutturale, stabile e non temporaneo, hanno determinato la necessità di ridurre il personale in esubero e non hanno consentito l'adozione di misure alternative alla messa in mobilità, pena l'irrimediabile compromissione dell'equilibrio gestionale, organizzativo e produttivo che la Società intende perseguire con la ristrutturazione e la riorganizzazione prospettate;
- che all'inizio del 2011 Deufol ha già adottato ulteriori misure per garantire la flessibilità dei costi gestionali, mantenendo all'interno le professionalità per assicurare la continuità e la qualità dei servizi offerti;
- che Deufol Italia SpA ha fruito del trattamento di Cig in virtù di tre accordi sottoscritti presso il Ministero del Lavoro rispettivamente in data 18/01/2010 per la CIGS, 08/03/2011 e 19/07/2011 per Cig in deroga per un periodo complessivo decorrente dal 25/01/2010 e sino al 31/12/2011;
- che nel corso del suddetto periodo si è provveduto a ricercare nuove opportunità e ad ampliare i volumi movimentati, ma non si sono avuti ad oggi, né si prevedono, incrementi tali da giustificare l'attuale dimensione dell'organico operativo, per cui ad oggi resta comunque indilazionabile la soppressione delle posizioni lavorative eccedenti per ridimensionare tutta la struttura organizzativa attuale e renderla compatibile con i volumi e le esigenze dei servizi dei clienti attuali;
- che in data 19 novembre 2010 la società ha aperto una procedura di mobilità per riduzione di personale e che, nella fase di consultazione, la Filcams Cgil, onde alleviare l'impatto socio-economico derivante ai lavoratori da una immediata procedura di licenziamento collettivo, ha proposto l'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga con conseguente accordo sindacale in sede ministeriale in data 8 marzo 2011 e concessione della stessa sino al 30 giugno 2011;
- che in data 19 luglio 2011 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un verbale per la richiesta della proroga del trattamento della Cig in deroga per il periodo decorrente dal 1 luglio al 31 dicembre 2011;

- che le parti, nel corso di ripetuti incontri, hanno verificato tutte le condizioni per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori coinvolti.
- che in data 04/11/2011 la società ha provveduto all'apertura della procedura di mobilità per riduzione di personale ex. art. 4 e 24 legge 223/91 per n. 7 lavoratori.

Tutto ciò premesso si è concordato quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. A fronte dell'oggettiva impossibilità di ricollocazione del personale interessato alla Cig, la società ha provveduto, in data 04/11/2011, all'apertura della procedura di mobilità per riduzione di personale ex. art. 4 e 24 legge 223/91 per n. 7 lavoratori e le parti hanno convenuto sull'utilità di addivenire alla realizzazione dell'accordo sindacale a conclusione della procedura definendo nel merito la cessazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati al termine del periodo di utilizzo della Cig in deroga e pertanto a decorrere dal 31 dicembre 2011- ultimo giorno di lavoro; (in via del tutto eccezionale, e solo su esplicita manifestazione di volontà da parte del lavoratore, questa decorrenza potrà essere anticipata).
3. I lavoratori interessati dal provvedimento saranno esonerati dalla prestazione del periodo di preavviso prevista dal Ccnl in luogo del quale sarà corrisposta dalla società l'indennità sostitutiva individualmente spettante.
4. La società, al solo scopo di attenuare l'impatto sociale del provvedimento, riconoscerà al lavoratore interessato alla mobilità un incentivo all'esodo pari ad un importo di euro 10.000,00 al netto delle ritenute di legge.
5. Il riconoscimento di detto incentivo è subordinato alla messa in mobilità con il criterio della volontarietà di tutti i 7 lavoratori attualmente in Cig, con conseguente accettazione del licenziamento da parte di tutti e sottoscrizione di apposito verbale già definito tra le parti nei suoi contenuti.
6. Le parti convengono di definire la corresponsione di quanto previsto ai punti 3 e 4 del presente accordo con le seguenti modalità, previa formalizzazione degli accordi transattivi individuali in sede sindacale con i singoli lavoratori:
 - entro il 10 gennaio 2012 l'indennità sostitutiva del preavviso ed eventuali competenze di fine rapporto.
 - entro il 10 febbraio 2012 l'incentivo all'esodo.
 - entro il 10 marzo 2012 il saldo del T.F.R.
7. Le parti concordano quali criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità quelli di cui all'art. 5 della L. 223/91, oltre al criterio della volontarietà.
8. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti danno atto di aver esperito ed esaurito in data odierna con esito positivo ad ogni effetto di legge la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modificazioni.
9. L'azienda provvederà ad inoltrare agli Enti competenti copia del verbale d'accordo, unitamente all'elenco dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sarà risolto, e ciò ai fini dell'iscrizione nelle liste di mobilità degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELFOI ITALIA SPA

FILCAMS CGIL